



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 9 luglio 2024

CIRCOLARE N. 43

OGGETTO NOTA INFORMATIVA SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Premessa

Egregi Clienti,

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 31 del 07.03.2024 per riaffrontare la novità che riguarda quest'anno la dichiarazione dei redditi 2024, anno di imposta 2023, per i titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo: il Concordato Preventivo Biennale.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs 13/2024, è un istituto di compliance volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e a promuovere la collaborazione tra il fisco e i contribuenti. Fondamentalmente, si tratta di una proposta che l'Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (c.d. "soggetti ISA"), ossia alle imprese e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA in base al reddito dichiarato nella presente dichiarazione dei redditi, consentendo loro di definire anticipatamente il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta ai fini IRAP, nonché le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio concordatario 2024-2025). Per i contribuenti in regime forfetario, la proposta riguarderà esclusivamente l'anno d'imposta 2024, in via sperimentale.

Cosa comporta l'adesione al concordato preventivo

L'adesione al concordato preventivo biennale per i contribuenti comporterà:

- l'impegno ad accettare e rispettare la proposta biennale dell'Agenzia delle Entrate per la definizione della base imponibile per le imposte sui redditi;
- Per le persone fisiche il reddito oggetto di accordo rappresenterà il riferimento a cui riportare gli obblighi contributivi previdenziali INPS (artigiani, commercianti e gestione separata);
- l'irrelevanza ai fini delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali variazioni nei redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, pur mantenendo gli obblighi contabili e dichiarativi;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini IVA/Redditi/IRAP;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per poter compensare crediti Iva/redditi/IRAP fino al limite di anno in anno previsto o l'esonero da prestazione di garanzia per il rimborso Iva;
- esclusione dagli accertamenti induttivi (art. 39 D.P.R 600/73), a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza. Tale esclusione non riguarda eventuali accertamenti IVA;
- l'applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA, comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

In merito ai riflessi del CPB sui contributi previdenziali va evidenziato che alcune Casse previdenziali (tra cui Inarcassa, Cassa geometri, Cassa Avvocati) hanno confermato che per la determinazione dei contributi

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



dovuti dai propri iscritti, non ha rilevanza il reddito concordato bensì il reddito effettivamente realizzato nell'anno dal professionista.

Soggetti Ammessi

Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia 2023 - 2022 - 2021);
- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio, commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 - 2022 - 2021).

Risultano esclusi dalla procedura i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non risultano approvati gli ISA e dichiarano ricavi/compensi di importo superiore a € 5.164.569.

Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale

Il comma 2, dell'articolo 19, D.Lgs. 13/2024, aggiunge, però, che, in presenza di "circostanze eccezionali", individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Ebbene, con D.M. 14.6.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 15.6.2024, oltre ad essere approvata la nota tecnica e metodologica in base alla quale l'Agenzia delle entrate formula la proposta di concordato, sono state precisate le "circostanze eccezionali", per effetto delle quali il concordato biennale cessa di produrre effetti già a partire dall'anno di imposta in cui si verificano.

In particolare, l'articolo 4 del citato D.M. 14.6.2024, ha individuato le ulteriori cause di cessazione nelle seguenti circostanze eccezionali:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2018;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 - danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
 - la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
 - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
 - cessione in affitto dell'unica azienda;
 - sospensione dell'attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - sospensione dell'esercizio della professione, dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Ne deriva che la cessazione del concordato, a norma di legge, potrà operare laddove ricorrano congiuntamente, da un lato, una delle circostanze sopra riportate e, dall'altro, una riduzione del reddito nei termini prima indicati.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



La decadenza del concordato preventivo, invece, avviene:

- a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- quando ricorre una delle cause di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti relativi ai debiti tributari;
- quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Acconti imposte

I soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale e che versano gli acconti delle imposte secondo il metodo storico, quest'anno saranno tenuti a pagare una maggiorazione sui secondi acconti. Di seguito vengono riportate le maggiorazioni previste:

- IRES: il secondo acconto sarà maggiorato di un importo pari al 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;
- IRAP: il secondo acconto sarà maggiorato di un importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;
- Forfettari: il secondo acconto sarà maggiorato di un importo pari al 12% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.

I contribuenti hanno la possibilità di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024.

Si informa la gentile clientela che, provvederà lo studio a contattare direttamente i clienti interessati, per valutare singolarmente, la volontà, la convenienza o meno, di aderire al concordato, a partire dal mese di settembre.

Gli onorari professionali dello Studio per la gestione completa del Concordato Preventivo Biennale (CPB) saranno determinati in base alla complessità e al tempo richiesto per l'elaborazione. Di seguito è riportato l'intervallo degli onorari che potranno essere applicati:

Contribuenti forfettari	Min. € 150	Max € 250
Imprese individuali e società di persone	Min. € 200	Max € 600
Società di capitali	Min. € 300	Max € 800

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS